

Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Montebelluna (TV)

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO

SERVIZIO DI AUTO ESPURGO E DI PULIZIA IDRODINAMICA DELLE CONDOTTE E DEI MANUFATTI

DELLA RETE FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL TERRITORIO

GESTITI DA ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

CIG: 8226804D6A

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre dell'Amministratore Delegato di ATS S.r.l. n. 13 del 29/01/2020 questa Stazione Appaltante ha determinato di affidare in appalto il servizio in oggetto.

L'affidamento ha ad oggetto il servizio di auto-espurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestito, nell'ambito del servizio idrico integrato, da Alto Trevigiano Servizi Srl.

Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori Speciali, di cui al comma 1 lett. hh) dell'art. 3 D. Lgs. 50/2016 (Codice appalti)

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e s.m.i..

Il servizio verrà svolto nel territorio gestito da Alto Trevigiano Servizi srl, ricomprendente 52 Comuni suddivisi tra le Province di Treviso, Vicenza e Belluno.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'ing. Roberto Durigon, direttore di Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Progetto del servizio costituito da Capitolato d'oneri, Schema di contratto e relativi allegati.
- 4) DUVRI in bozza

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet aziendale www.altotrevigianoservizi.it e nella piattaforma telematica del sito di Alto Trevigiano Servizi Srl nell'area Fornitori:

<https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com/web/login.html>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'area "Messaggi" della piattaforma di e-procurement, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte a quesiti di carattere generale saranno pubblicate in area "Allegati".

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti così pubblicate si intenderanno essere note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a confermare, mediante apposita dichiarazione inserita nell'allegato 1 "Istanza di partecipazione" il domicilio eletto per le comunicazioni e il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata inseriti in fase di registrazione nel Portale Viveracqua, al quale dette comunicazioni vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, va indicato l'indirizzo di posta elettronica.

Salvo quanto disposto nel periodo che segue, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese con le modalità sopra indicate.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'affidamento ha ad oggetto il servizio di auto-espurgo e di pulizia idrodinamica delle condotte e dei manufatti della rete fognaria e degli impianti di depurazione del territorio gestito ricomprendendo, ove necessario ai fini sopraindicati, la video ispezione di tratti di condotta e il collaudo degli stessi, nell'ambito del servizio idrico integrato, da Alto Trevigiano Servizi Srl.

I 52 comuni in cui il servizio dovrà essere effettuato sono: Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Castelluccio, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero-Vas, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Veduggio, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.

L'importo complessivo dell'appalto per i due anni di affidamento è pari a Euro 1.564.890,82 IVA esclusa di cui Euro 4.410,82 per oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi del disposto art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato a norma di legge.

4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di due anni dalla data di affidamento, anche nelle more della stipula del contratto.

Qualora alla scadenza temporale del contratto, l'importo stanziato per l'esecuzione dello stesso presentasse ancora una disponibilità, ATS si riserva di poter prorogare i tempi contrattuali fino all'esaurimento dell'importo esecutivo d'appalto, alle medesime condizioni pattuite.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) **Esecuzione con buon esito** negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di servizi analoghi a quelli oggetto di appalto complessivamente di importo non inferiore a quello a base di gara. Tale requisito è richiesto poiché la stazione appaltante ritiene che il fatturato specifico di servizi analoghi, vista la specificità dell'oggetto dello stesso, di primaria importanza per l'attività della committenza, è un indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione del servizio oggetto della procedura.

Verranno considerati i servizi iniziati e conclusi nel periodo di riferimento o iniziati ed in corso per la parte eseguita.

Agli effetti della partecipazione è richiesta una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sul modello "Allegato 5_servizi analoghi" e caricato nella apposita sezione del Portale contenente l'indicazione dei principali servizi eseguiti nel periodo di riferimento ed i relativi dati identificativi.

In sede di verifica da parte della stazione appaltante per la comprova del requisito verrà richiesta l'esibizione di copia dei certificati di regolare esecuzione.

b) **Possesso di due idonee referenze bancarie** rilasciate da altrettanti Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Le predette dichiarazioni non dovranno avere data anteriore a giorni trenta rispetto alla data di presentazione dell'offerta.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Disponibilità di una dotazione minima di mezzi come indicata all'art. 17 del Capitolato d'Oneri ovvero:**

- ✓ N.1 (uno) automezzo tipo "A"
- ✓ N.1 (uno) automezzi tipo "B"
- ✓ N.2 (due) automezzi tipo "C"
- ✓ N.1 (uno) automezzi tipo "D"
- ✓ N.1 (uno) automezzo tipo "E"

La disponibilità di detta dotazione viene ritenuta requisito minimo di qualificazione della ditta al fine di poter garantire tempestività ed efficacia degli interventi da svolgere in corso di affidamento nell'ambito territoriale di riferimento.

Le caratteristiche delle tipologie di mezzi sopraindicati sono meglio specificate al suddetto art. 17 del Capitolato d'Oneri.

Le caratteristiche ambientali (classe di emissioni) dei mezzi indicati saranno oggetto di valutazione secondo le modalità indicate al punto A.2 dell'Allegato 3 (Redazione e valutazione offerta tecnica), previa compilazione del modello allegato 6 a) – Lista mezzi.

b) **Disponibilità, o espresso impegno, a dotarsi di una sede operativa ubicata nel territorio oggetto del presente appalto con capienza idonea al ricovero dei mezzi e attrezzature offerte in sede di gara.**

Il concorrente dovrà garantire per tutta la durata dell'affidamento la disponibilità di una sede operativa ubicata nel territorio di uno dei comuni in cui il servizio viene svolto dotata di ufficio provvisto di collegamento telefonico/internet e ricovero mezzi.

Nell'eventualità di non possesso di detto requisito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte il concorrente potrà presentare dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di espresso impegno a dotarsi della sede operativa entro il termine perentorio di 20 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto; la mancata disponibilità della sede entro il termine sopraindicato comporterà la revoca dell'aggiudicazione con ogni conseguenziale provvedimento dalla stessa derivante.

Ai fini della stipula del contratto la ditta affidataria dovrà inoltre attestare il possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ Qualificazione ai sensi dell'art. 2 del DPR 14/09/2011 n. 177 (ambienti confinati) **di un numero minimo di 4** addetti tra il personale adibito all'appalto.
- ✓ Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - D.M. 406/1998, D. Lgs. 152/2006 - categoria "4" (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) classe D o superiore - codici di autorizzazione: minimi 20-03-06, 19-08-01, 19-08-02 e 19-08-05, 16-10-02, 20-03-04.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al possesso di almeno due referenze bancarie di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere posseduto da:

- c. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- d. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso fermo restando che la mandataria deve concorrervi in misura non inferiore al 50% (ovvero con tre mezzi su sei)

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. b)** dal raggruppamento nel suo complesso.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché del modello allegato 1 – Istanza di partecipazione

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il modello 1 – Istanza di partecipazione e il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8.1 SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

8.2 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato a base di gara, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (d.m. n. 31 del 19.1.2018);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante (salvo che per le micro, piccole e medie imprese, che ne sono esonerate ai sensi dell'art. 93 comma 8 del d. lgs. 50/2016).

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- una polizza nativa digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare il documento originale direttamente dal sito internet del fideiussore stesso;
- la scansione o il file che riproduce copia della garanzia emessa informaticamente con firma digitale che riporti al suo interno gli estremi per scaricare la polizza originale digitale direttamente dal sito internet del fideiussore stesso;
- un documento informatico firmato digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; in tal caso la fideiussione dovrà essere corredata da un documento attestante i poteri di firma del fideiussore.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a

€ 140,00

secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC, n. 1174 del 19.12.2018 e successive pubblicate sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura è svolta telematicamente attraverso la piattaforma ViveracquaProcurement raggiungibile al link: <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html>

I requisiti minimi di sistema in possesso dell'operatore economico sono:

PC collegato ad Internet con le caratteristiche tecniche minime indicate nella home page del Portale,

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo mail posta elettronica ordinaria

Certificato di firma digitale in corso di validità, conforme ai requisiti indicati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (www.agid.gov.it), dei soggetti muniti di rappresentanza tenuti a sottoscrivere la Risposta di qualifica e la Risposta economica.

Tutta la documentazione richiesta per la presentazione dell'offerta dovrà essere caricata nell'apposita sezione della piattaforma telematica ViveracquaProcurement

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 10.04.2020

raggiungibile al link: <https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html>.

Ai fini del caricamento della documentazione richiesta, il procedimento da seguire è riportato di seguito.

L'operatore economico, al fine di caricare tutti gli elementi richiesti dal presente avviso, dovrà:

- 1) Collegarsi alla piattaforma attraverso il sito di Alto Trevigiano Servizi Srl nell'area Fornitori:
<https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html>;
- 2) Accedere attraverso l'area negoziazioni alla sezione RDO e selezionare la sottosezione "RDO PER TUTTI";
- 3) Accedere alla RDO con Codice:
"rfq 2354 – Servizio auto espurgo – con fascicolo di gara Tender 1541"
- 4) Effettuato l'accesso alla singola RDO, per avviare la compilazione cliccare il tasto "Accedi ai dettagli della gara";
- 5) Dal menù della RDO selezionare prima "DETTAGLI" e successivamente "MIA RISPOSTA";
- 6) Per iniziare la compilazione della risposta cliccare a destra dello schermo "RISPONDI";
- 7) Inserire dati e allegati richiesti (i dati obbligatori sono contrassegnati da un asterisco rosso *, in ogni caso l'operatore economico deve fornire tutte le dichiarazioni indicate nei documenti di gara;
- 8) Inviare la documentazione di gara riferita alla:
Busta di qualifica;
Busta tecnica;
Busta economica
cliccando su "INVIA RISPOSTA".

Le ditte concorrenti, pena esclusione di gara, dovranno verificare che la documentazione da fornire sia caricata nella busta di gara corretta. A tal fine in corrispondenza di ciascun allegato da presentare è stata creata un'apposita sezione dedicata per il caricamento.

Gli operatori economici non ancora iscritti alla piattaforma, per poter partecipare alla presente gara, che avverrà esclusivamente tramite procedura telematica, dovranno prima registrarsi alla suddetta piattaforma seguendo le indicazioni riportate al link: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/albo_fornitori.html.

La registrazione al portale dovrà essere completata in tempo utile per permettere le tempistiche di accreditamento del fornitore da parte di Viveracqua. In caso di ritardi nell'invio dei dati di accesso, l'operatore economico è tenuto a contattare l'assistente o la stazione appaltante per verificare lo status dell'iscrizione. Eventuali ritardi non segnalati tramite e-mail non potranno essere in alcun modo imputabili alla stazione appaltante.

Quando l'iscrizione sarà completata, l'operatore economico riceverà username e password per accedere alla piattaforma nell'area "RDO per tutti" e procedere come sopra indicato.

Non saranno accettate richieste di partecipazione pervenute attraverso posta cartacea, posta elettronica certificata o ordinaria o qualunque altro mezzo diverso dalla piattaforma ViveracquaProcurement.

Dopo aver caricato tutta la documentazione e aver quindi completato il contenuto delle buste, l'operatore dovrà confermarne il contenuto attraverso il tasto "INVIA RISPOSTA". La conferma del corretto caricamento avverrà, tramite una e-mail generata automaticamente dal sistema, all'indirizzo fornito in fase di iscrizione all'albo, la cui correttezza dovrà essere verificata dall'operatore economico. In caso di indirizzo e-mail errato, l'operatore non potrà ricevere le comunicazioni di gara.

E' onere dell'operatore economico verificare che tutte le dichiarazioni fornite siano correttamente caricate e controfirmate digitalmente. Si invitano gli operatori economici pertanto, prima di inviare le risposte, a verificare tutti gli allegati forniti.

Il portale ViveracquaProcurement utilizza per tutte le comunicazioni ai concorrenti la casella acquisti-viveracqua@bravosolution.com. I concorrenti sono tenuti quindi a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano

respinte o indirizzate nella cartella Posta indesiderata e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni, sia quelle specificatamente dirette al concorrente, sia quelle di tipo generale.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta di qualifica, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

RDO con Codice: "rfq 2354 – Servizio auto espurgo – con fascicolo di gara Tender 1541"

La Busta di qualifica dovrà contenere i seguenti documenti e dichiarazioni, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

A) Istanza di ammissione alla gara

(utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione: allegato 1)

Detta istanza dovrà contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante, institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. e ii. successivamente verificabile, in cui attesta i nominativi e i dati identificativi di legali rappresentanti e direttori tecnici dell'impresa, anche qualora cessati nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzziata, delegataria/delegante).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.
- b) originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, nell'eventualità che l'offerta e/o l'istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.
(Qualora il potere di rappresentanza di tali soggetti risulti dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese, in luogo della documentazione di cui al capoverso precedente può essere prodotta la copia conforme o corrispondente dichiarazione sostitutiva del predetto certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese)

B) N. 2 idonee referenze bancarie (punto 7.2 lett. b) del presente disciplinare)

C) Attestazione circa i servizi analoghi eseguiti nel triennio di riferimento (punto 7.2 lett. a) del presente disciplinare allegato 5 - Servizi analoghi)

D) Dichiarazione di impegno a costituire l'ATI se ricorre il caso (allegato 8 – Dichiarazione impegno per A.T.I.)

E) Dichiarazione subappalto se ricorre il caso (allegato 9 – Modulo subappalto)

F) Cauzione provvisoria (punto 10 del presente disciplinare)

G) Copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento ANAC (punto 11 del presente disciplinare)

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.A).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

La sopraindicata istanza (allegato 1 e relative dichiarazioni a corredo) andrà corredata dal **DGUE**, documento di gara unico europeo, di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che:

- ✓ L'operatore economico che partecipa per proprio conto quale impresa singola deve compilare un solo DGUE direttamente sulla piattaforma – sezione Busta di Qualifica.
- ✓ In caso di partecipazione alla gara sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee (RTI), per ciascuno degli operatori economici partecipanti al raggruppamento deve essere presentato un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti II, III, IV e VI; pertanto nella sezione RISPOSTE DI QUALIFICA vanno inseriti i DGUE dell'impresa capogruppo e di ciascuna delle imprese mandanti compilati e firmati dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandante. In caso di partecipazione in forma di Consorzio dovrà essere inserito il DGUE della consorziata designata quale esecutrice.
- ✓ In caso di avvalimento, oltre al proprio DGUE, la ditta partecipante dovrà inserire un DGUE distinto per ciascuna delle imprese ausiliarie, compilato nelle sezioni A e B della Parte II, nella Parte III, nella sezione α della Parte IV e, infine, nella Parte VI, firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa.

Per eventuali istruzioni sulla compilazione del DGUE, si rinvia alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18/07/2016, n. 3, e s.m.i. e relative linee guida ivi contenute

Ulteriore documentazione da presentare nei casi sottoindicati

Avvalimento dei requisiti: Qualora il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di altro soggetto, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; o che partecipino alla medesima gara, in qualsiasi altra forma, sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti a pena di esclusione di tutte le offerte presentate.

Non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale e quelli intrinsecamente soggettivi.

Presupposto fondamentale al ricorso all'avvalimento è costituito dalla produzione, da parte del concorrente, di tutte le dichiarazioni/documenti ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e il contratto di avvalimento dovrà rispettare rigorosamente le disposizioni di cui all'art. 88 del D.P.R. 207/2010, ovvero:

- dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, attestante l'avvalimento dei requisiti speciali necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con le stesse modalità previste per l'ammissione alla gara, circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 s.m.i. e l'assenza di cause di esclusione di cui alla L. 383/2001 (emersione dal sommerso);
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle stesse;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 c. 2 DLgs. 50/2016 s.m.i.;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; si precisa che dette risorse dovranno essere specificamente individuate nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente; il contratto deve riportare:
 - a) l'oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) la durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l'obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto).

BUSTA B – OFFERTA TECNICA

RDO con codice “rfq 2354 – Servizio auto espurgo – con fascicolo di gara Tender 1541”

Per le modalità di redazione, contenuti, criteri di valutazione si rimanda all'allegato 3 “Redazione e valutazione offerta tecnica”.

In sintesi la ditta concorrente deve inserire nella Busta tecnica della RDO sopra indicata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- ✓ con riferimento al criterio A.1 una relazione generale illustrativa, contenente il progetto tecnico organizzativo e gestionale del servizio, redatta con le modalità indicate nell'allegato 3 (Redazione e valutazione offerta tecnica) e suddivisa nei paragrafi e sottoparagrafi ivi elencati;
- ✓ con riferimento ai criteri A.2 e A.3 i modelli allegati 6 a) - Lista mezzi e 6 b) – Mezzo videoispezione, debitamente compilati e sottoscritti, in cui vengono elencati i mezzi e le relative caratteristiche costituenti la dotazione minima necessaria per l'esecuzione del servizio e la dotazione eventuale con riferimento al mezzo dedicato alle videoispezioni, come specificata all'art. 17 del Capitolato d'Oneri. Ai modelli vanno allegate le copie delle carte di circolazione dei mezzi da cui risultano le caratteristiche tecniche dichiarate. Nel caso in cui dalle sopradette carte non risulti l'intestazione in favore della ditta partecipante, vanno allegate copie dei titoli di proprietà / possesso dei mezzi;
- ✓ con riferimento ai criteri A.4 il modello allegato 7 (Riduzione tempi esecuzione interventi) in cui vengono indicati i tempi di esecuzione degli interventi secondo le tipologie richieste;
- ✓ con riferimento al criterio A.5 copia delle certificazioni possedute in corso di validità.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

RDO con codice “rfq 2354 – Servizio auto espurgo – con fascicolo di gara Tender 1541”

Il concorrente indica per ciascuna tipologia di intervento, ivi prevista, i prezzi unitari offerti ricavando i relativi totali; ad essi vanno sommati i quantitativi e gli importi in misura fissa e non ribassabile per la parte di servizio relativa a prestazioni di sola manodopera, contrassegnati da *; il totale complessivo come sopra risultante per il periodo di due anni determinerà, al netto degli oneri per la sicurezza, la percentuale di ribasso utilizzata ai soli fini del calcolo del punteggio per l'aggiudicazione, fermo restando che alle prestazioni rese in corso di servizio verranno applicati gli importi unitari ivi indicati. Il ribasso percentuale verrà calcolato dalla Stazione Appaltante con software dedicato.

La Busta Economica deve contenere la documentazione di seguito elencata:

1. allegare nella sezione “3.1.1 Modulo offerta economica”, il Modulo all. 10 – Modulo offerta, sottoscritto digitalmente (applicare e annullare marca da bollo da € 16,00)
2. inserire nella sezione “3.2.1 Importo complessivo offerto” l'importo complessivo al netto degli oneri per la sicurezza offerto (punto A) del modulo offerta).

Si precisa che, nel caso l'operatore economico abbia indicato importi differenti nel modulo offerta e nella sezione 3.2.1, faranno comunque fede tutti gli importi in lettere indicati nel modulo offerta allegato.

Nella formulazione dell'offerta di cui sopra le Imprese concorrenti dovranno esplicitare il proprio costo per la manodopera nonché la quota parte a copertura degli oneri per la sicurezza aziendali. I valori dovranno essere espressi in lettere e in cifre e, comunque, si intenderanno omnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale. Detti valori si intenderanno, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Nella formulazione dell'offerta economica, la Ditta dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui servizi e quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dalla stessa Ditta remunerativo, avendo particolare considerazione del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza.

L'offerta dovrà essere bollata ed in calce alla lista deve essere apposta la firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate.

Si precisa che, in caso di imprese riunite, l'offerta deve essere espressa dall'impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”. Qualora i soggetti di cui all'art. 45, c. 1, lett. d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., non

siano ancora costituiti, l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75 PUNTI
Offerta economica	25 PUNTI
TOTALE	100

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = è il peso o punteggio attribuito al requisito (i) individuato;

V(a)_i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

Σn= sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati come indicato nei paragrafi seguenti.

A) Offerta tecnica –

MAX PUNTI 75

suddivisi come di seguito specificato

A.1) Relazione tecnica

Max punti 44

a) Struttura organizzativa dedicata al servizio

Max punti 22

a.1) Personale operativo, organizzazione e qualificazione

max punti 8

a.2) Personale di coordinamento con la stazione appaltante

max punti 7

a.3) Organizzazione logistica sul territorio

max punti 7

b) Modalità gestione interventi

Max punti 22

b.1) Metodologia tecnico operativa per esecuzione interventi in ambienti confinati

max punti 8

b.2) Modalità di verifica e rendicontazione delle attività

max punti 6

b.3) Modalità gestione eventuali emergenze

max punti 8

A.2) Qualità ambientale dotazione minima mezzi

Max punti 8

A.3) Disponibilità di un mezzo dedicato alle videoispezioni

Max punti 5

A.4) Riduzione tempi esecuzione

Max punti 12

A.5) Possesso certificazioni

Max punti 6

B) Offerta economica – Ribasso offerto

MAX PUNTI 25

13.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento all'elemento di valutazione sub. A1 (Relazione tecnica) di cui precedente punto, per ciascuno dei sub-criteri di cui lo stesso si compone:

- ogni Commissario provvederà ad attribuire discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero e uno
- una volta attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari i singoli coefficienti verrà calcolata la media risultante dagli stessi
- calcolata la media dei coefficienti la media più alta verrà riportata a uno mentre le altre medie risultanti inferiori verranno proporzionate a detta media massima
- ricavate le medie definitive, le stesse verranno moltiplicate per il fattore ponderale previsto per ciascun sub-criterio di valutazione

Ai fini sopraindicati i coefficienti attribuibili discrezionalmente da ciascun Commissario sono i seguenti:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Distinto	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Sufficiente	0,20
Insufficiente	0,00

Con riferimento agli elementi di valutazione numerici sub A.2 (qualità automezzi dedicati al servizio), A.3 (disponibilità mezzo dedicato alle videoispezioni), sub A.4 (riduzione tempi di esecuzione interventi), sub. 5 (possessione certificazioni) l'attribuzione del punteggio verrà effettuato con le modalità meglio specificate nell'Allegato 3 "Redazione e valutazione offerta tecnica", cui si rimanda.

13.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

14. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Essendo la procedura di gara interamente gestita attraverso una piattaforma telematica di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. idonea a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, la seduta di apertura delle buste di qualifica, che si terrà il giorno **14.04.2020**, con inizio dalle ore 9.30, e le successive sedute per l'apertura delle buste tecnica e economica, verranno tenute in seduta riservata.

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

Verificata la ricezione delle offerte entro il termine stabilito dal disciplinare di gara, si procederà:

- all'apertura delle buste di qualifica risultate conformi alle disposizioni di gara;
- alla verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotte, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario delle imprese qualificate** istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Ai fini dell'art. 76 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016 s.m.i. verrà inviato ai concorrenti, mediante piattaforma telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in fase di registrazione nel Portale Viveracqua, il provvedimento che determina ammissioni ed esclusioni dalla procedura di gara.

- nella medesima seduta o in successiva seduta, all'apertura delle BUSTE TECNICHE ai fini della verifica del loro contenuto
- previa trasmissione della documentazione alla commissione tecnica nominata ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa specificato negli atti di gara:
 - alla valutazione delle proposte in ordine agli elementi di natura tecnica presentati dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara;
 - all'assegnazione dei relativi punteggi secondo quanto indicato all'art. 15 del presente disciplinare;
- all'apertura delle BUSTE ECONOMICHE, all'attribuzione del relativo punteggio e alla determinazione della graduatoria di merito.

La proposta di aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, fatta salva la verifica di cui al comma 3 dell'art. 97 del D. L.gs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i..

La commissione/seggio di gara si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.

(i valori saranno calcolati tramite software dedicato fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra sia pari o superiore a cinque).

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

16. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora il seggio di gara individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione/seggio di gara, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente all'apposito ufficio - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice

- i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto del seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

L'organo competente, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara - qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta, purché ritenuta idonea e congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'organo competente previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a presentare copia della polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) in corso di validità.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

È facoltà di ATS S.r.l. di chiedere la stipula del contratto assicurativo agli assicuratori aggiudicatari in modalità elettronica (formato elettronico con firma digitale).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, di cui Autorizzazione della Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Treviso – Ufficio Territoriale di Montebelluna – prot. 2008/50698 del 03.12.2008.

La scrittura privata con la quale si affiderà la fornitura oggetto della presente procedura è stipulata in forma digitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm. e art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. PREVENZIONE FENOMENI DI CORRUZIONE

Sulla base del Protocollo di Intesa siglato tra Ministero dell'Interno e A.N.A.C. del 15.07.2014:

- il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti di impresa avendo detto adempimento natura essenziale e dando luogo l'eventuale inadempimento alla risoluzione espressa del contratto nei casi stabiliti dal suddetto Protocollo d'Intesa;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

21. ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti che ne motivano l'interesse hanno facoltà di esercitare l'accesso agli atti ed ai verbali di gara, compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni adottate dalla Stazione appaltante, a norma della Legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l'accesso agli atti valutati per l'ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e per l'attribuzione dei punteggi ai fini della formazione della graduatoria

La Stazione appaltante assicura, nei criteri di legge, la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti.

Quest'ultimi avranno l'onere di produrre in fase di offerta una motivata e comprovata dichiarazione in merito, inserita nella busta di qualifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., precisando quali documenti debbano intendersi coperti da segreto.

22. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà eseguito a 60 (sessanta) giorni "data fattura fine mese", con bonifico bancario presso l'Istituto che verrà indicato, senza ulteriori spese per ATS S.r.l..

E' prevista l'applicazione sull'importo netto progressivo delle prestazioni di una ritenuta pari allo 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30 del Codice.

Non saranno ammesse cessioni di credito, se non nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/16 e s.m.i..

Nel caso di ritardato adempimento, verranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

23. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE

Ove nel termine indicato l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto dall'Ente aggiudicatore o non abbia inviato il contratto firmato digitalmente o in sede di verifica dei requisiti risulti la mancanza o la difformità, in tutto o in parte, di anche un solo requisito per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto o per l'esecuzione dei servizi, l'Ente aggiudicatore stesso, senza bisogno di ulteriori formalità o preavvisi di sorta, avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste. In tal caso l'Ente aggiudicatore potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/16, con le modalità ivi previste; nel caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale di cui al punto 26 del presente disciplinare, ove ne ricorrano i presupposti, verrà applicato l'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione contrattuale, l'Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti risultanti dalla graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. all'Aggiudicatario verranno riconosciuti solo gli importi corrispondenti alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione per fatto dell'aggiudicatario, gli oneri da porre a carico del medesimo sono determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra ditta e l'Ente aggiudicatore, oltre all'applicabilità delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy"). Titolare del trattamento è Alto Trevigiano Servizi Srl.

Modalità e finalità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR) sono meglio esplicitate nell'allegata informativa.

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di A.T.S. S.r.l. ha approvato in data 5 febbraio 2013 il Modello ex D.Lgs. 231/01 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di sovraintendere il funzionamento e l'osservanza del Modello stesso documento. Il Modello ed il Codice Etico sono consultabili nella homepage del sito www.altotrevigianoservizi.it.

Montebelluna, lì

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Roberto Durigon



